



Servizio "Amministrativo"

Il Direttore

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'articolo 4 della l. 300/1970 prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali. Pertanto il contratto stipulato con l'operatore economico aggiudicatario del servizio di vigilanza (Italpol vigilanza s.r.l.) che disciplina, sia la gestione operativa del sistema di videosorveglianza per il monitoraggio della sede del Consiglio regionale e del suo perimetro esterno – ivi compresi i parcheggi e le relative pertinenze – sia la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 per poter essere sottoscritto occorre che sia preceduto dall'accordo con le OO.SS. di cui al citato articolo 4 della l. 300/1970.

Il Consiglio regionale e Italpol vigilanza s.r.l., rispettivamente nei ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento ex articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, hanno convenuto di regolamentare, con un apposito atto, ossia il disciplinare che in questa sede si illustra, la gestione operativa del sistema di videosorveglianza, in considerazione del fatto che esso richiede la richiamata applicazione degli istituti in tema di relazioni sindacali e riguarda attività che comportano la messa in atto di specifiche misure e condizioni in merito al trattamento dei dati personali.

Il disciplinare in parola, dunque, nel rispetto della ricordata normativa europea e statale, prevede una serie di misure tese ad assicurare che il trattamento delle immagini registrate, attraverso le telecamere installate, sia diretto non al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori ma, in particolare, a garantire:

- 1) la custodia e la conservazione delle strutture, delle infrastrutture e dei beni materiali siti all'interno della sede interessata;
- 2) la prevenzione e la riduzione del rischio di danni materiali a persone e/o a beni mobili e immobili;
- 3) l'incolumità fisica delle persone che espletano le attività politico-istituzionali, dei dipendenti nonché di tutti i soggetti legittimati, a vario titolo, ad accedere alla sede interessata.

Il disciplinare, più esattamente, è di tipo organizzativo. Il suo fine, in specie, è quello di:

- individuare i soggetti autorizzati al trattamento, evidenziandone ruoli, funzioni e responsabilità;
- enunciare le direttive per una gestione delle immagini e, in particolare, delle registrazioni delle stesse, in conformità con i vigenti atti di natura normativa e non, tenuto conto delle esigenze concrete per cui il trattamento viene effettuato.

Esso si articola nelle seguenti tre parti:

- I ORGANIZZAZIONE, che individua i soggetti coinvolti nel trattamento, con attribuzione di ruoli, funzioni e responsabilità;
- II DISPOSIZIONI, che definisce i principi e le regole a cui il trattamento deve uniformarsi;
- III PROCEDURE, che descrive le procedure dirette ad assicurare che la gestione delle immagini e, in particolare, delle loro registrazioni, avvenga in conformità con la vigente normativa.

Dott. Aurelio Lo Fazio